

Il tribunale di Reggio Emilia

(decreto di convocazione in camera di consiglio dei creditori istanti e del debitore nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale – articolo 41 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e ss. modifiche)

Sezione Procedure Concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. **Francesco Parisoli** presidente

dott. **Simona Boiardi** giudice

dott. **Niccolò Stanzani Maserati** giudice rel.

ha emesso il seguente

d e c r e t o

visto il ricorso n. 159/2023 che precede proposto da CHERRY BANK S.p.A. per l'apertura della liquidazione giudiziale della GEOCASA SRL;

p.q.m.

I. fissa la seguente udienza:

30/01/2024 ore 10:00 (ufficio 2A.11, 2° piano del tribunale)

per la comparizione della società e del creditore ricorrente;

II. assegna termine per la notifica sino al **15/01/2024**;

III. avverte il debitore che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;

IV. fissa il termine del **22/01/2024** per la presentazione in cancelleria fallimentare di memorie e per il deposito di documenti e relazioni tecniche;

V. dispone che l'imprenditore depositi in cancelleria fallimentare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, nonché in tutti i casi una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata;

VI. delega al giudice relatore, dott. Niccolò Stanzani Maserati, la trattazione del procedimento;

VII. dispone che la Cancelleria provveda a notificare il ricorso e questo decreto all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti; nel caso in cui la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non risulti possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, dispone che la cancelleria provveda, senza indugio, all'inserimento del ricorso e di questo decreto nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359 CCI (se già attiva); nel caso in cui la notificazione nei modi sopra indicati non sia possibile o non abbia avuto esito positivo per causa non imputabile al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, dovrà essere eseguita entro quindici giorni liberi prima dell'udienza esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza; nel caso in cui la notificazione non possa essere compiuta con queste modalità, la notifica si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la



residenza per i soggetti non iscritti nel registro imprese; per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento;

Manda alla cancelleria per l'acquisizione dei dati e dei documenti indicati all'art. 42 comma 1 CCII.

Reggio Emilia, 21/12/2023.

il giudice relatore
Niccolò Stanzani Maserati

